Regolamento per la costituzione di un Gruppo della SIS

15 Maggio 2018

1. Costituzione di un Gruppo della SIS

Un Gruppo della SIS è costituito, su proposta sottoscritta (anche per via telematica) da almeno 40 soci ordinari della SIS, con l'obiettivo di approfondire lo studio di aree di interesse con rilevanza statistica e di ampia portata, non tali quindi da poter essere esaurite nell'ambito di una Commissione Scientifica. Un Gruppo della SIS deve essere rappresentativo delle varie aree geografiche del Paese.

I proponenti del Gruppo si impegnano ad operare concordemente con la SIS, sul piano scientifico e organizzativo, sia per le iniziative loro proprie, le cui date saranno tali da non risultare alternative alle Riunioni Scientifiche e Intermedie SIS, sia per le iniziative della SIS, collaborando, in particolare, all'organizzazione delle Riunioni Scientifiche e Intermedie, e alle Scuole SIS.

Nella proposta scritta di costituzione sono chiaramente indicate:

- (a) le finalità scientifiche del Gruppo;
- (b) la denominazione del Gruppo.

Il Consiglio direttivo della SIS, in occasione della prima riunione successiva alla presentazione della proposta di costituzione del Gruppo, esprime un parere, dopo aver verificato, in particolare, le finalità scientifiche del nuovo Gruppo e la loro originalità rispetto a eventuali Gruppi già esistenti nella SIS.

Gli organi di gestione del Gruppo devono essere eletti entro sei mesi dall'approvazione. Per la elezione dei componenti degli organi il Gruppo potrà avvalersi degli strumenti telematici.

2. Organi

Gli organi del Gruppo sono

- 1) l'Assemblea degli aderenti;
- 2) il Consiglio Scientifico-Organizzativo;
- 3) il Coordinatore.

Il Regolamento del Gruppo può prevedere altri Organi aggiuntivi a quelli indicati come, per esempio, Vice-Coordinatore e Segretario.

Tutti gli organi elettivi durano in carica per un mandato massimo di due anni, immediatamente rinnovabile per una sola volta.

2.1 Assemblea degli aderenti

L'Assemblea degli aderenti è convocata dal Coordinatore almeno una volta ogni due anni, per lettera (anche elettronica), con un preavviso di almeno 30 giorni, e con indicazione dei punti all'ordine del giorno, tra cui potrà esserci, in particolare, l'elezione degli organi in scadenza.

2.2. Consiglio Scientifico-Organizzativo

Il Consiglio Scientifico-Organizzativo, convocato periodicamente dal Coordinatore, è composto da non meno di 5 aderenti al Gruppo, tra cui il Coordinatore, che lo presiede. Il Consiglio Scientifico-Organizzativo coadiuva il Coordinatore in tutte le sue attività.

2.3. Coordinatore

Il Coordinatore del Gruppo deve essere un socio ordinario SIS. Non si può essere Coordinatore di più Gruppi contemporaneamente.

Il Coordinatore rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti, e in particolare nei rapporti con la SIS. Per favorire il coordinamento delle iniziative scientifiche e organizzative del Gruppo con le altre iniziative della SIS, il Coordinatore, quando invitato dal Consiglio Direttivo, partecipa (in prima persona o tramite suo delegato), con voto consultivo alle riunioni.

Su mandato del Consiglio Scientifico-Organizzativo e sentito il parere del Tesoriere della SIS, fornisce indicazioni allo stesso Tesoriere per la gestione dei fondi propri del Gruppo.

Entro il mese di marzo di ogni anno trasmette al Consiglio direttivo della SIS la relazione annuale sulle attività del Gruppo ed il bilancio del Fondo di funzionamento.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Scientifico-Organizzativo del Gruppo, e dell'Assemblea degli aderenti.

Di concerto con il Consiglio Scientifico-Organizzativo:

- a) cura la pubblicazione delle notizie di carattere scientifico o organizzativo di interesse per gli aderenti al Gruppo,
- b) organizza le iniziative deliberate dall'assemblea o dal Consiglio Scientifico-Organizzativo stesso.

3. Fondo di funzionamento del Gruppo

Il Gruppo ha un proprio fondo di funzionamento gestito dal Tesoriere della SIS, su indicazione del Coordinatore del Gruppo. In nessun caso il Gruppo può imporre oneri a carico della SIS.

Le entrate consistono in:

- a) eventuali contributi annuali o biennali degli aderenti per la partecipazione alle attività del Gruppo;
- b) donazioni, contributi pubblici o privati, sponsorizzazioni;

c) residui delle entrate di Scuole, di iscrizioni a convegni e di altre iniziative organizzate dal Gruppo stesso.

L'ammontare dell'eventuale contributo di partecipazione alle attività del Gruppo è fissato dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Scientifico-Organizzativo e previa comunicazione al Consiglio Direttivo della SIS.

Le quote di iscrizione ai convegni del Gruppo dovranno essere maggiorate del 20% per i non soci SIS.

Le uscite consistono in tutte quelle spese che il Consiglio Scientifico-Organizzativo ritiene necessarie per le attività del Gruppo.

Il 15% dei proventi del versamento dell'eventuale contributo di partecipazione da parte dei membri del Gruppo viene incamerato dalla SIS al fine di coprire i costi generali di organizzazione.

Pur essendo gestito in piena autonomia dal Gruppo, il fondo di funzionamento, ai fini fiscali e civili, rientra a tutti gli effetti nel bilancio della SIS.

4. Adesioni al Gruppo e abbandoni

Fin dal momento della sua costituzione, possono presentare domanda scritta di adesione al Gruppo sia persone che enti, privati o pubblici, le une e gli altri non necessariamente Soci SIS.

Le domande di adesione dei Soci SIS e degli Enti aderenti alla SIS sono automaticamente accolte; quelle dei non Soci SIS e degli Enti non aderenti alla SIS, eventualmente presentate da aderenti al Gruppo, sono valutate dal Consiglio Scientifico-Organizzativo del Gruppo.

Si perde la qualifica di aderente al Gruppo per dimissioni volontarie (espresse per scritto, con lettera indirizzata al Coordinatore).

5. Cessazione di un Gruppo della SIS

Il Gruppo cessa di esistere se:

- a) l'Assemblea degli aderenti delibera l'autoscioglimento;
- b) si trova ad essere costituito da meno di 30 Soci della SIS;
- c) è dichiarato sciolto dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del CD-SIS, a seguito di gravi violazioni delle regole di democrazia indicate in questo regolamento o previste dalla legge, o di azioni gravemente lesive del buon nome e dell'immagine della SIS.

In caso di cessazione, eventuali residui nel fondo di funzionamento proprio del Gruppo affluiscono al bilancio generale della SIS.

6. Regolamento di un Gruppo della SIS

Il Regolamento di un Gruppo della SIS deve conformarsi al presente Regolamento, allo Statuto e ai principi che ispirano la vita della SIS.

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Regolamento, un Gruppo della SIS, nel proprio regolamento, può prevedere norme integrative per una migliore gestione delle proprie finalità.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le integrazioni potranno riguardare:

- a) la frequenza e le modalità di convocazione del Consiglio Scientifico-Organizzativo;
- b) le modalità delle elezioni degli organi;
- c) l'indicazione dell'organo (l'assemblea degli aderenti, il Consiglio Scientifico-Organizzativo, o altro) cui spettano le iniziative scientifiche e organizzative del Gruppo (ad es.: la fissazione del contributo spese, l'organizzazione di manifestazioni, convegni e simili, la convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie; ecc.);
- d) le condizioni di validità delle delibere degli organi (maggioranze semplici, qualificate, ecc.);
- e) la possibilità di voto per delega, o per lettera, o tramite strumenti elettronici.

Il Regolamento adottato dal Gruppo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della SIS.

12. Norme finali e transitorie

I Gruppi di Coordinamento e i Gruppi di Lavoro Permanenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento acquisiscono lo status di Gruppo della SIS.

Gruppi di Coordinamento e Gruppi di Lavoro Permanenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare a operare in via transitoria, e comunque per un periodo non superiore ai due anni, secondo le regole che si erano date in precedenza.